

**ORGANO DI GARANZIA**  
(DPR n.235 del 21 novembre 2007)

I provvedimenti disciplinari hanno carattere amministrativo e quindi diventano immediatamente esecutivi. Essi devono specificare in maniera precisa le motivazioni che li hanno resi necessari.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso presso l'Organo di Garanzia da parte di chiunque vi abbia interesse entro quindici giorni dalla comunicazione.

Ricevuto il ricorso, l'Organo dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

L'Organo di Garanzia è costituito da: due genitori, un insegnante della scuola secondaria di 1° grado, il dirigente scolastico.

I componenti l'Organo di Garanzia sono designati dal Consiglio di Istituto che individua anche i membri supplenti, due per la componente genitori e uno per la componente docenti. Si riunisce su convocazione del dirigente scolastico. (art. 2, c.1).

## Regolamento dell'Organo di Garanzia

### Art. 1 – Finalità e compiti

1. E' costituito l'Organo di Garanzia (O.G.) ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 249/1998 come modificato dal D.P.R. 235/2007.
2. L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme. Ha la funzione di esaminare i ricorsi presentati da chiunque vi abbia interesse contro l'irrogazione di sanzioni disciplinari o sui conflitti all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento 235/2007. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato ai principi di collaborazione tra scuola e famiglia.

### Art. 2

1. L'Organo di Garanzia è composto da: dirigente scolastico, un docente designato dal Consiglio di Istituto (più un docente supplente), due genitori designati dal Consiglio di Istituto (più due supplenti).
2. I componenti l'O.G. restano in carica fino al rinnovo del Consiglio di Istituto.
3. La presidenza spetta al Dirigente Scolastico.
4. Ciascuno dei membri verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente appartenente alla medesima componente.
5. I genitori componenti l'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti i figli o studenti appartenenti alla stessa classe dei/l figli/o.
6. Nel caso in cui si verifichi una delle situazioni di cui al punto 5 del presente articolo, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
7. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti designato dal Dirigente.

### Art. 3

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data della convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.
3. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'Organo di Garanzia.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Non è ammessa l'astensione.
5. Le deliberazioni sono valide anche quando non sono presenti tutti i membri, effettivi o supplenti, purché sia presente la maggioranza dei membri.

### Art. 4

1. Il ricorso avverso alle sanzioni comminate ai sensi del D.P.R. 249/1998 come modificato dal D.P.R. 235/2007 può essere presentato da chiunque ne abbia interesse mediante istanza scritta indirizzata al presidente dell'O.G., in cui si ricostruiscono dettagliatamente i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti l'accaduto.
2. Il ricorso deve essere presentato entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione. Non saranno in nessun caso accolti i ricorsi presentati oltre i termini.
3. Ricevuto il ricorso, il presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di Classe o di chi sia stato coinvolto o citato.
4. Il materiale reperito costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.
5. L'O.G. si riunisce entro i dieci giorni successivi.
6. L'O.G. può confermare, modificare o revocare la sanzione erogata.
7. Il dirigente scolastico provvederà ad informare la famiglia e il Consiglio di Classe mediante un atto formale.

**Prot.n.6386/A36a del 28 dicembre 2015**